CONVENZIONE TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU ED IL CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

PAGINA LASCIATA IN BIANCO

La Federazione Italiana Wushu Kung Fu (d'ora in poi abbreviata come FIWuK), con sede in Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 – numero di codice fiscale 97118640586 – nella persona del Presidente *pro tempore*, Vincenzo Drago, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIWuK suddetta,

E

L'Ente di Promozione Sportiva denominato "Centro Sportivo Educativo Nazionale" (d'ora in poi abbreviato come CSEN), con sede in Roma, Via Luigi Bodio, 57 – numero di codice fiscale 80192090589 – nella persona del Presidente *pro tempore*, Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede legale del CSEN suddetto,

PREMESSO

1. che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in poi abbreviato come CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.lgs. n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
2. che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico – sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
3. che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (d'ora in poi abbreviato come SNaQ) rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente;
4. che la FIWuK è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (d'ora in poi abbreviato come CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
5. Che la FIWuK:
   a) è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI, ed è affiliata alla *International Wushu Federation*;
   b) è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva del Wushu Kung Fu;
   c) persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;

d) ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara.

6. che il CSEN:
   a) è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1224 del 15 maggio 2002;
   b) è riconosciuto, altresì, dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali;
7. che il CSEN, in accordo al "*Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva*", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;
8. che il CSEN:
   a) organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina oggetto di Convenzione in n. 20 regioni;
   b) organizza almeno n° 300 eventi annui di livello provinciale , regionale e nazionale;
   c) con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31 dicembre 2016, il numero dei tesserati praticanti la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n. 3.750;
   d) con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31 dicembre 2016, il numero degli affiliati iscritti al Registro per la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n. 411;
   e) cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
   f) possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
9. che la FIWuK e il CSEN (d'ora in poi abbreviate come "le Parti") condividono:
   a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'articolo 2 della Costituzione;
   b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
   c) la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – NORME GENERALI

1. Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio

"patto associativo per lo sviluppo della disciplina del Wushu Kung Fu", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

2. Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:
   a) per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
   b) per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
   c) per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
   d) per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del Wushu Kung Fu, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni;
3. Le Parti prendono atto degli accordi preliminari intercorsi tra i propri Organi giudicanti che nel rispetto della normativa vigente hanno concordato un'unica tabella di sanzioni per le violazioni concordate indicate nell'allegato sub 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
4. Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi giudicanti nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.
5. Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

ARTICOLO 2 – ASSICURAZIONE E TUTELA SANITARIA

1. Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' SPORTIVA

1. Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIWuK che al solo CSEN senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento" le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. I termini "Campionati Italiani", "Campione Italiano", "Coppa Italia" – per tutte le categorie – e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" o "Atleti Azzurri", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIWuK; il CSEN può utilizzare i termini "Campionati Nazionali CSEN", "Coppa Italia CSEN" e "Rappresentativa Nazionale del CSEN".
3. Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

ARTICOLO 4 – OMOLOGAZIONE CAMPI DI GARA ED ATTREZZI

1. Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno

svolte nel rispetto della normativa tecnica della FIWuK in materia di omologazione degli impianti e dell'attrezzatura destinati al Wushu Kung Fu.

ARTICOLO 5 – ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO QUADRI TECNICI ED UFFICIALI DI GARA

1. La FIWuK riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi.
2. Il CSEN, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FIWuK e nel rispetto delle normative federali.
3. Nell'allegato sub 4 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione (requisiti per la partecipazione, numero di posti riservati, e costi di iscrizione) dei tesserati del CSEN ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FIWuK.

ARTICOLO 6 – INIZIATIVE CULTURALI

1. In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.
2. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

ARTICOLO 7 – COMMISSIONI PARITETICHE E CONTROVERSIE

1. Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica – costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali – formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.
2. Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

ARTICOLO 8 – DURATA

1. La presente Convenzione scade al 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui si svolgeranno i primi Giochi Olimpici estivi, successivi alla stipula della presente Convenzione, e non è oggetto di tacita proroga.
2. Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.
3. Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

ARTICOLO 9 – DEPOSITO

1. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura della FIWuK e del CSEN per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 7, comma 2.

La presente convenzione si compone di n. 7 pagine, oltre a n. 4 allegati per un totale di n. 14 pagine.

Roma, lì 13 marzo 2017

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale

Il Presidente

Francesco Proietti

IL PRESIDENTE
Dott. Prof. Francesco Proietti

La Federazione Italiana Wushu Kung Fu

Il Presidente

Vincenzo Drago

ALLEGATO N. 1 – STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE

La FIWuK:

Sede Centrale: FIWuK – Largo Lauro de Bosis, 15 – 00135 Roma

Segreteria Generale

Area Organizzazione Sportiva

Struttura Territoriale:

I Presidenti dei Comitati Regionali e i Delegati Regionali

Il CSEN:

ALLEGATO N. 2 – TABELLA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI CONCORDATE

1. MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE E DELLE MANIFESTAZIONI

La FIWuK, di concerto con il CSEN, istituisce ed incarica un "Gruppo di Monitoraggio" costituito da:

- Presidente della FIWuK, o suo delegato.
- Incaricato del Settore Tecnico Federale.
- Incaricato del Settore Arbitrale Federale.
- Altrettanti rappresentanti designati dal CSEN.

Il Gruppo di Monitoraggio opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle normative sportive e della presente convenzione, rappresentando in concreto l'assunzione di reciproca responsabilità tra FIWuK e CSEN.

Materia di competenza del Gruppo di Monitoraggio è:

- Monitoraggio e promozione delle iniziative di formazione e culturali ideate congiuntamente da FIWuK e CSEN;
- Verifica di violazioni delle norme sportive e della presente convenzione;
- Risoluzione delle controversie e proposta di misure correttive o sanzionatorie in caso di violazioni;
- Rilevamento delle esigenze territoriali recepibili senza contravvenire alla presente convenzione.

2. RECIPROCITA' DELLE SANZIONI ED APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI NEI CONFRONTI DEI PROPRI TESSERATI.

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri affiliati, tesserati, strutture territoriali tutte le decisioni disciplinari che di volta in volta verranno rese note dal CONI e dagli organi di giustizia sportivi. L'etica sportiva condivisa richiede il rispetto di provvedimenti di allontanamento da gare o da impianti degli atleti, dirigenti o tecnici, sospesi, squalificati o radiati per doping o altre violazioni disciplinari, anche provenienti da attività sportive diverse del Wushu Kung Fu. Principali fonti di informazione di riferimento saranno il sito e le note informative ufficiali del CONI, nonché le sentenze degli organi di giustizia sportivi. Le parti si impegnano, inoltre, a condividere, tramite le rispettive segreterie, le sanzioni disciplinari che i rispettivi organi preposti avranno comminato ai propri tesserati. Le Parti di impegnano, altresì, a non consentire ai propri rispettivi affiliati e tesserati la partecipazione ad organizzazioni e manifestazioni contrarie ai principi dell'ordinamento sportivo ed individuate dalle stesse e o dalle rispettive organizzazioni internazionali come in contrasto e contrapposizione alle regole del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del CONI e delle Federazioni Internazionali e nazionali rappresentative del Wushu Kung Fu.

La FIWuK: Per quanto riguarda eventuali provvedimenti e sanzioni si fa riferimento al Regolamento di Giustizia della FIWuK.

Il CSEN: Per quanto riguarda eventuali provvedimenti e sanzioni si fa riferimento al Regolamento nazionale "Sport in regola".

Le sanzioni confluiranno "nell'elenco unico dei sanzionati" (con l'indicazione delle relative sanzioni) mediante comunicazione periodica tra i due organismi anche per via telematica.

ALLEGATO N. 3 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DEL DOPPIO TESSERAMENTO

1. RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La cooperazione tra la FIWuK e il CSEN è il mezzo per portare il Wushu Kung Fu nella pratica quotidiana di persone di ogni fascia d'età, sesso e posizione sociale.
2. Al di là della formale sottoscrizione della presente Convenzione, la cooperazione FIWuK – CSEN si estrinseca in atti concreti legati ad affiliazioni societarie e tesseramento degli atleti, all'organizzazione sinergica delle manifestazioni, alle mutue possibilità di partecipazione alle manifestazioni di atleti, giudici, tecnici e dirigenti, nonché alla gestione degli impianti sportivi ed alla formazione culturale e tecnica di tutti gli attori del mondo sportivo.
3. I rapporti di collaborazione riguardano tutta l'attività di Wushu Kung Fu, oltre a qualsiasi altra attività che dovesse in futuro rientrare sotto il controllo della FIWuK. In particolare:
    - Organizzazione di manifestazioni, partecipazione alle manifestazioni, regolamenti e calendari;
    - Tesseramento degli atleti e doppio tesseramento;
    - Affiliazioni delle Società;
    - Utilizzo degli impianti sportivi;
    - Formazione dei Quadri Tecnici e Dirigenziali;
    - Formazione degli Ufficiali di Gara;
    - Iniziative culturali e lotta al doping;
    - Scuola;
    - Accordi territoriali integrativi;
    - Reciprocità delle sanzioni ed applicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri tesserati (come da allegato 2 alla presente).

2. TESSERAMENTO

1. La presente convenzione disciplina in particolare le modalità di doppio tesseramento degli atleti, onde permettere e agevolare quanto previsto in tema di partecipazione alle manifestazioni al paragrafo 3 – Attività Sportiva, del presente allegato sub 3 alla Convenzione.
2. I tesserati presso il CSEN possono sottoscrivere regolare tesseramento FIWuK presso una società affiliata FIWuK.
3. I tesserati presso la FIWuK possono sottoscrivere regolare tesseramento CSEN.

3. ATTIVITA' SPORTIVA

1. La FIWuK è soggetto riconosciuto dal CONI designato all'organizzazione ed al controllo delle manifestazioni competitive – agonistiche e promozionali di Wushu Kung Fu sul territorio italiano. Sono definite manifestazioni competitive – agonistiche quelle inserite nel Regolamento dell'Attività Agonistica Federale (RAAF) della FIWuK.
2. Il CSEN organizza, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014, manifestazioni similari, promozionali, amatoriali e dilettantistiche, seppure con modalità competitive.
3. Nel caso di manifestazioni FIWuK di specialità da combattimento, la partecipazione dei tesserati per il solo CSEN è consentita alle sole categorie senza KO a norma del Regolamento dell'Attività Agonistica Federale (RAAF) della FIWuK.
4. Nel caso di manifestazioni FIWuK di specialità tecnico – combinatorie, la partecipazione dei tesserati per il solo CSEN è consentita alle sole categorie con regolamentazione semplificata a norma del Regolamento dell'Attività Agonistica Federale (RAAF) della FIWuK.

5. I tesserati CSEN, aventi il doppio tesseramento descritto al precedente articolo 2, sono ammessi a tutte le manifestazioni previste dal Regolamento dell'Attività Agonistica Federale (RAAF) della FIWuK.
6. Il CSEN potrà organizzare manifestazioni di specialità da combattimento solo senza KO.
7. Il CSEN potrà organizzare manifestazioni di specialità tecnico – combinatorie solo con regolamentazione semplificata.
8. I tesserati CSEN vengono inseriti in classifica, ma non accedono ad eventuali premi che contemplino elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.
9. Nelle manifestazioni organizzate sotto l'egida del CSEN, gli atleti che abbiano doppio tesseramento FIWuK/CSEN, devono gareggiare obbligatoriamente per il CSEN. Nelle manifestazioni organizzate sotto l'egida della FIWuK, gli atleti che abbiano doppio tesseramento FIWuK/CSEN, devono gareggiare obbligatoriamente per la FIWuK.
10. Tutti i partecipanti alle manifestazioni di Wushu Kung Fu competitive – agonistiche organizzate dalla FIWuK e competitive organizzate dal CSEN devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria vigenti, ed avere tessera di appartenenza alla FIWuK e/o al CSEN in corso di validità al momento della manifestazione.
11. Il CSEN organizza i propri campionati nazionali e territoriali, riservati ai propri tesserati secondo quanto stabilito ai precedenti punti 6 e 7. Tali campionati potranno prevedere la sommatoria di più appuntamenti e non necessariamente lo svolgimento in prova unica.
12. Il CSEN, anche attraverso le proprie società affiliate, ai fini di promuovere la partecipazione e non l'agonismo o prestazioni di rilievo agonistico, nel rispetto delle prerogative della FIWuK e conformemente al dettato della presente convenzione può organizzare autonomamente manifestazioni di Wushu Kung Fu che prevedano una classifica e dei premi purché tali premi per gli atleti (e per le società partecipanti) non contemplino nessuna forma di elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo. I premi possono consistere in premi in natura e/o riconoscimenti protocollari (es. trofei, medaglie, ecc.) di controvalore economico complessivo limitato, nell'ordine massimo stimato di 100 euro per il/la primo/a atleta della classifica generale. Possono essere erogati premi di analoga natura e valore inferiore per alcune posizioni successive della classifica generale della gara.
13. Il CSEN o una società ad esso collegata può organizzare manifestazioni competitivo – agonistiche valide per l'inserimento nelle graduatorie federali, esclusivamente cooperando con la FIWuK oppure, autonomamente, affiliandosi alla FIWuK ed operando con l'ausilio della gestione tecnica della manifestazione da parte di Ufficiali di Gara della FIWuK, previo il rispetto delle disposizioni normative federali e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti (affiliazione della società, pagamento della tassa di approvazione gara, o altri servizi richiesti o concordati).
14. I calendari, nazionale e territoriali, della FIWuK e del CSEN devono essere quanto più possibile armonici e non conflittuali. A tal fine la FIWuK comunica al CSEN il calendario dei propri campionati federali tempestivamente, non appena esso venga stabilito e vi include, su richiesta, le date dei campionati nazionali del CSEN. Parimenti il CSEN comunica alla FIWuK il calendario dei propri campionati nazionali non appena esso venga stabilito e vi include, su richiesta, le date dei campionati federali.
15. Le manifestazioni organizzate dal CSEN non concorrono al raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione del diritto al voto di base previsto dalle disposizioni statutarie della FIWuK, né tantomeno assegnano punteggi per il calcolo dei voti plurimi ai sensi dalle disposizioni statutarie della FIWuK.

4. **AFFILIAZIONE**
   1. Le associazioni e società sportive affiliate al CSEN, che scelgano di affiliarsi anche alla FIWuK per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, sono beneficiarie di una riduzione pari al 75% della quota di affiliazione alla FIWuK. Parimenti, Le associazioni e società sportive affiliate alla FIWuK, che scelgano di affiliarsi anche al CSEN per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, sono beneficiarie di una riduzione pari al 75% della quota di affiliazione al CSEN. Ciascuna delle parti si impegna a dare seguito a quanto enunciato in osservanza delle competenze stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.
5. **UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**
   1. La FIWuK e il CSEN, laddove gestiscano impianti sportivi in convenzione diretta o tramite propri affiliati, si impegnano ad assicurare ai rispettivi tesserati le medesime condizioni di accesso agli impianti stessi.
6. **RESPONSABILE NAZIONALE CSEN DEL WUSHU KUNG FU**
   1. Il CSEN nominerà il proprio responsabile nazionale per il Wushu Kung Fu, di concerto con la FIWuK, e fra i Tecnici Sportivi, Dirigenti e/o Ufficiali di Gara tesserati con entrambe le Parti.
   2. Il soggetto così nominato dal CSEN sarà parimenti nominato, dalla FIWuK, quale responsabile nazionale dei Rapporti fra la FIWuK ed il CSEN.
7. **ACCORDI TERRITORIALI INTEGRATIVI**
   1. I rappresentanti territoriali di FIWuK e CSEN possono sottoscrivere accordi integrativi migliorativi a carattere locale. Tali accordi non devono essere in contrasto con la presente convenzione e con gli Statuti e i Regolamenti Federali e del CSEN e la loro validità è subordinata all'approvazione formale della FIWuK e del CSEN.

ALLEGATO N. 4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

1. **FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI E DIRIGENZIALI**
   1. I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che la FIWuK organizza ai sensi delle disposizioni normative in vigore sono aperti ai componenti del CSEN nelle previsioni di cui al successivo punto 3. Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che il CSEN organizza sono aperti ai componenti della FIWuK. Per tutti, l'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti da ciascun corso e l'attribuzione della qualifica di Tecnico è vincolata alla frequenza dei corsi, ed al superamento dell'esame di verifica.
   2. Le iniziative di aggiornamento tecnico organizzate dal CSEN sulle materie pertinenti il Wushu Kung Fu, possono attribuire crediti formativi per i tesserati del CSEN e della FIWuK, a seguito di specifica valutazione del Settore Tecnico Federale della FIWuK. Tali crediti formativi sono riconosciuti ai tesserati che intendano intraprendere il percorso formativo dei Tecnici e possono essere valutati ai fini dell'ammissione ai corsi per il conseguimento della qualifica di Tecnico Sportivo di I livello di Wushu Kung Fu.
   3. I seguenti corsi di formazione per la qualificazione dei Tecnici Sportivi e la graduazione tecnica dei tesserati FIWuK sono aperti ai componenti del CSEN:
      a) per Tecnici Sportivi di I livello ai sensi del regolamento del Settore Tecnico Federale della FIWuK.
      b) per graduazione tecnica di I e II duan ai sensi del regolamento del Settore Tecnico Federale della FIWuK
   4. I tesserati CSEN che hanno partecipato e superato gli appositi esami dei corsi di cui al precedente punto 3, riceveranno la qualifica di Tecnico Sportivo di I livello, o la graduazione di I o II duan secondo le modalità previste nel regolamento del Settore Tecnico Federale della FIWuK.
   5. Il mantenimento delle qualifiche e dei gradi di cui al precedente comma 4 avviene secondo le modalità previste nel regolamento del Settore Tecnico Federale della FIWuK.
2. **FORMAZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA**
   1. I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per gli Ufficiali di gara, solo di 2° livello ai sensi del regolamento del Settore Arbitrale Federale, che la FIWuK organizza ai sensi delle disposizioni normative in vigore sono aperti agli operatori del CSEN. La formazione degli operatori del CSEN è riconosciuta ed attestata sia ai fini dell'esercizio del ruolo di Ufficiale di Gara nell'ambito dell'attività promozionale, sia in veste di Ufficiale di Gara ausiliario in pool arbitrali composte da Ufficiali di Gara della FIWuK nelle rimanenti gare. Per poter essere riconosciuto Ufficiale di Gara è necessario aver seguito l'iter formativo degli Ufficiali di Gara FIWuK ed essere tesserato FIWuK.
3. **INIZIATIVE CULTURALI**
   1. Nell'ambito della promozione culturale, si possono attivare congiuntamente varie iniziative. Le principali aree di cooperazione possono essere riassunte in:
      - Promozione della lotta al doping; diffusione di testi e pubblicazioni;
      - Abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati;
      - Organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del mondo dello sport.
   2. Per ciascuna iniziativa vanno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo.
4. **SCUOLA**

1. Compatibilmente con i programmi e i protocolli d'intesa CONI/MIUR, nell'ambito dei progetti di collaborazione con il mondo scolastico, si potranno attivare congiuntamente fra FIWuK e CSEN varie iniziative, tra le quali:
   - Progetti di formazione per gli insegnanti sulle discipline del Wushu Kung Fu e progetti di promozione Wushu Kung Fu nelle scuole;
   - Utilizzo degli impianti sportivi scolastici;
   - Organizzazione delle fasi locali di manifestazioni scolastiche.

5. NORME FINALI

1. Il CSEN si impegna ad utilizzare docenti della FIWuK nell'organizzazione di corsi, di formazione ed aggiornamento, per Tecnici Sportivi e Ufficiali di Gara.
2. Il CSEN si impegna a nominare, di concerto con i preposti organi federali della FIWuK, il presidente delle commissioni di esame per Tecnici Sportivi e graduazione, riservati ai tesserati del CSEN.

Roma, lì 13 marzo 2017

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale

Il Presidente

Francesco Proietti

La Federazione Italiana Wushu Kung Fu

Il Presidente

Vincenzo Drago